



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

A cura di Maurizio Buzzani

PRASSI. – CIRCOLARE – STATO CIVILE

CIRCOLARE N. 11 DEL 08/04/2010 – DCSD MINISTERO INTERNO

**COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. PROBLEMATICHE IN MERITO
ALLE MODALITA' DI APPOSIZIONE SUI DOCUMENTI DELLE "APOSTILLE"**

DeA

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III-Stato Civile

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

e pc

ALLA DeA - Demografici Associati e/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 CASCINA (PO)

CIRCOLARE N. 11/2010

OGGETTO: Legalizzazione documenti. Problematiche sorte in relazione ad atti già legalizzati dall'Ambasciata e/o Consolati italiani in Cina.

Sono giunte a questa Direzione Centrale alcune lamentele da parte dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese circa il mancato riconoscimento, da parte di alcuni comuni italiani di documenti già legalizzati dall'Ambasciata e/o dai Consolati Italiani in Cina, rappresentando che in taluni casi gli ufficiali dello stato civile, in aggiunta alla legalizzazione apposta da dette autorità, richiedono la legalizzazione anche da parte dell'autorità diplomatica cinese in Italia.

A tal proposito si ricorda, come peraltro già menzionato nel Massimario per l'Ufficiale dello stato civile (ora disponibile, come è noto, sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale www.servizidemografici.interno.it. § 3.3.2., pag. 27 e segg), che tutti gli atti formati all'estero vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e che, in presenza di tale legalizzazione, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti interessati all'atto.

Tale principio trova fondamento nelle norme italiane in materia di legalizzazione e di funzioni consolari, ed è applicabile sia per la trascrizione degli atti di stato civile sia per eventuali richieste o variazioni anagrafiche da effettuare.

Restano salve le norme di maggior favore eventualmente previste da Convenzioni internazionali in materia.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra esposto ai Sigg. Sindaci perché ne prendano atto e ne diano sollecita informazione agli ufficiali dello stato civile.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giovanna Menghini



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO
in collaborazione con DeA (demografici associati)

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

A cura di Maurizio Buzzani

PRASSI. – CIRCOLARE – STATO CIVILE



CIRCOLARE N. 11 DEL 08/04/2010 – DCSD MINISTERO INTERNO
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. PROBLEMATICHE IN MERITO
ALLE MODALITA' DI APPOSIZIONE SUI DOCUMENTI DELLE "APOSTILLE"
MASSIMARIO PER L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE § 3.3.2., PAG. 27 E SEGG)

3.3.2. Legalizzazione

Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità straniera devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione.

La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso, si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.

L'art. 1, lett. "l", del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 definisce la legalizzazione di firma come "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa".

L'art. 22 del D.P.R. 396/2000 stabilisce, letteralmente, che l'autorità diplomatica o consolare deve certificare "conforme al testo straniero" la traduzione inviata in Italia assieme ai documenti scritti in tale lingua, presumendo, ovviamente, che tale autorità sia in grado di verificare la corrispondenza dei due testi. Non si richiede, dunque, che la traduzione sia stata sottoscritta dal traduttore, assumendosi l'autorità diplomatica o consolare la responsabilità dell'attestazione della conformità della traduzione al testo straniero e facendo propria, pertanto, la traduzione medesima. Diversamente viene regolato il caso in cui la traduzione sia stata eseguita da un traduttore ufficiale o da un interprete.

Se all'atto che viene trasmesso dall'autorità locale all'autorità italiana diplomatica o consolare è allegata la traduzione in lingua italiana dell'atto medesimo, la legalizzazione della firma di chi ha firmato l'atto coinvolgerà anche tutti gli allegati ad esso. In questo caso non è necessaria la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero.

Quando, invece, detta traduzione sia prodotta all'autorità italiana all'estero dall'interessato o sia acquisita dall'autorità medesima per essere poi inviata in Italia assieme alla copia dell'atto originario, ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile, la legalizzazione della firma del traduttore ufficiale straniero è necessaria.

L'art. 33, comma 2 del D.P.R. 445/2000 precisa che "le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estera e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero", il che significa che la legalizzazione è adempimento indispensabile, la cui mancanza rende il documento formato all'estero privo di qualsiasi valore giuridico.

Solamente in presenza di Convenzioni internazionali che espressamente lo prevedano, si può prescindere dalla legalizzazione. In proposito, tenendo presente che riguardano solamente gli Stati aderenti, si ricordano le seguenti: Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957); Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987); Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aja, 03/10/1961). Occorre precisare che solamente le ultime due, Bruxelles 25/5/1987 e l'Aja 05/10/1961, esentano dalla legalizzazione le firme dei traduttori. Le firme dei traduttori giurati provenienti da Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 devono essere apostillate; in tutti gli altri casi, le firme dei traduttori giurati devono essere legalizzate dalla nostra autorità consolare, con provvedimento distinto rispetto alla legalizzazione dell'atto rilasciato dall'autorità locale.

Alcune convenzioni esentano da legalizzazione e traduzione, tramite l'utilizzo di apposita modulistica espressamente indicata nella Convenzione stessa: così la Convenzione di Monaco del 5/9/1980 relativa al

certificato di capacità matrimoniale e la Convenzione di Vienna dell'8/9/1976 relativa ai modelli plurilingue degli estratti di nascita, matrimonio e morte.

Se i documenti sono stati rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera, la firma deve essere legalizzata dalla prefettura del luogo in cui ha sede il consolato straniero che ha rilasciato il documento.

Si ricorda altresì la Convenzione firmata a Londra il 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari.

La legalizzazione della firma su atti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità straniere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dai competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente (art. 33, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Per quanto concerne gli atti dello stato civile, è competente il Ministero dell'interno e, per esso, il prefetto del luogo ove l'atto è stato formato.

3.3.3. Apostille

Sono esenti dalla legalizzazione della firma gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell'autorità che la rilascia nel paese aderente, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante).

L'"Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura.

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge 22 novembre 1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.

Poiché l'Italia ha formulato ufficialmente obiezione all'entrata in vigore con l'Albania della Convenzione dell'Aja relativa all'abolizione della legalizzazione sugli atti pubblici, in vigore per il predetto Stato dal 9 Maggio 2005, non dovrà essere applicato il sistema di legalizzazione semplificato per "apostille" ma si continuerà ad operare secondo la consueta procedura della legalizzazione consolare.

3.4. Autenticazione di copie

Ai sensi dell'art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le copie autentiche di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento (quindi, anche con quello della fotocopiatura) che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. L'autenticazione delle copie può essere effettuata solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, o dagli altri funzionari indicati dalla norma. La dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà (art. 19 D.P.R. 445/2000) di cui all'art. 47 del medesimo decreto, può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (non anche da un'autorità straniera) è conforme all'originale.

3.5. Atti e documenti provenienti dall'estero: circolari recenti

3.5.1. Certificato di divorzio australiano

Con circolare ministeriale n. 40 dell'11 ottobre 2004, sono state rese note le nuove forme di certificazioni rilasciate dai competenti tribunali australiani attestanti lo scioglimento definitivo dei matrimoni in Australia e con circolare n. 48 del 27 ottobre 2005 sono state fornite direttive sul certificato di divorzio Australiano ai fini del riconoscimento di questo ex art. 64 della Legge 218/1995.

3.5.2. Certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza italiana

Con circolare ministeriale n. 43 del 19 ottobre 2004 è stata trasmessa la nota fatta pervenire dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione concernente i certificati anagrafici cileni ai fini della richiesta di cittadinanza.

3.5.3. Trasmissione di atti di stato civile concernenti cittadini stranieri alle Rappresentanze in Italia del Messico e della Croazia

Con circolare ministeriale n. 54 del 17 novembre 2004 sono state trasmesse le note verbali dell'Ambasciata del Messico e dell'Ambasciata della Repubblica di Croazia, fatte pervenire dal Ministero degli Affari Esteri, concernenti la trascrizione nei rispettivi paesi degli atti di stato civile di cittadini stranieri formati in Italia.

3.5.4. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi

Con la circolare n. 65 del 23 dicembre 2004 sono state rese note le nuove disposizioni emanate dalle autorità norvegesi in merito al “nulla osta” rilasciato ai cittadini di quel paese che desiderano contrarre matrimonio in Italia.

3.5.5. Cittadini di Bulgaria e Romania dopo l’ingresso dei due paesi nell’Unione Europea (1.1.2007)

Con la circolare n. 25 del 24 maggio 2007 è stato ribadito che restano ferme le direttive impartite relativamente alla esenzione della legalizzazione, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Ce 2201/2003, con riguardo alla documentazione necessaria ai fini della trascrizione delle sentenze di divorzio emesse dai paesi dell’Unione Europea, fra i quali rientrano dal 1° gennaio 2007 anche la Bulgaria e la Romania.

3.5.6. “Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia” di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorità consolari del Brasile: modello

Con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2009 è stato diffuso il nuovo modello di “dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia” rilasciato dalle autorità consolari brasiliane nel nostro paese.

3.5.7. Modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia di cittadini bulgari

Con la circolare n. 13/09 del 27.4.2009 è stato diffuso il nuovo modello di “nulla osta” a contrarre matrimonio in Italia introdotto dalla Bulgaria, contenente, in aggiunta, un codice elettronico che può essere utilizzato per verificare on-line l’autenticità del documento (anche se la validità dell’”Apostille” prescinde da tale verifica, che rappresenta soltanto, allo stato, una possibilità aggiuntiva).

3.5.8. Programma pilota delle Apostille elettroniche emesse dalla Colombia.

Con circolare n. 5225 del 15.5.2008 è stata resa nota dall’Ambasciata di Colombia l’iniziativa concernente il programma pilota delle apostille elettroniche, adottato in detto paese, che può essere utilizzato dall’ufficiale dello stato civile (anche in questo caso a titolo aggiuntivo), per verificare on-line l’autenticità del documento.